



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA**

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
E
INAIL
DIREZIONE REGIONALE LIGURIA**

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito denominata Università), con sede legale in Genova, Via Balbi, 5 – 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it (C.F. e Partita IVA 00754150100), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26 settembre 1950, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione del 23 novembre 2016

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL o Istituto), CF 01165400589, Partita IVA 00968951004), nella persona del Direttore Regionale per la Liguria Dott.ssa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (ME) l'11 dicembre 1956, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D'Annunzio, 76 - 16121 Genova, pec: liguria@postacert.inail.it

dette ciascuna singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”

PREMESSO CHE:

- a) INAIL, in attuazione del Decreto n. 38 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che, come noto, ne ha rimodulato e ampliato le competenze, ha tra i suoi obiettivi strategici anche la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione ;

- b) INAIL partecipa al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza, tramite iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio, mirate alla consulenza e alla formazione degli operatori dei diversi settori;
- c) in data 20 novembre 2015, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'INAIL è stato stipulato un Protocollo d'intesa, di durata triennale, con cui gli stessi convengono di collaborare al fine di individuare strategie d'intervento e realizzare programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche, impegnandosi entrambi a mettere a disposizione risorse professionali, tecniche, strumentali e, ove possibile, finanziarie, oltre a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per realizzare iniziative progettuali e piani operativi con l'eventuale coinvolgimento delle proprie strutture territoriali;
- d) la L. 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- e) l'Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
- f) l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- g) l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, permanente e ricorrente successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il diploma di Master di primo livello e il diploma di Master di secondo livello;
- h) l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionali esterne alle strutture universitarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico di Ateneo;

- i) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
- j) a partire dall'anno 2000 l'Università degli studi di Genova - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - ha stipulato convenzioni con l'INAIL al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici posti a disposizione dall'INAIL per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, con la possibilità di attribuire ad esperti dell'INAIL incarichi di attività didattica.
- k) l'Università e l'INAIL intendono proseguire la collaborazione intrapresa con gli accordi sottoscritti in data 8.9.2006, 1.6.2010 e 8.10.2013, considerati i proficui risultati ottenuti.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

- 1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Finalità

- 1. Le parti intendono proseguire, in attuazione dei relativi fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, la collaborazione già avviata.

Art. 3 - Attività

- 1. Le parti intendono collaborare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
 - b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione di progetti e di programmi in comune (conferenze, convegni, congressi, ecc.) e la presenza, presso strutture o articolazione dei medesimi soggetti, di professionalità da mettere a supporto degli stessi programmi;

- c) sviluppo e realizzazione di “studi di settore”, “linee d’indirizzo” e “linee guida” su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi (edilizia, agricoltura, ecc.) aventi un’elevata incidenza di infortuni e malattie professionali;
- d) collaborazione, nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
- e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria, post universitaria di alta formazione e corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente nelle aree di comune interesse dei contraenti;
- f) svolgimento di tirocini, presso le sedi dell’INAIL, a favore degli studenti e dei laureati dell’Università;
- g) borse di studio e/o Master nell’ambito delle risorse stanziare e disponibili;
- h) forme di collaborazione tra le parti che si concretizzino con la consulenza tecnica dell’Università e delle strutture in cui essa si articola, per la redazione di progetti di interesse comune.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. Le modalità ed i tempi della collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi tra l’Istituto e le strutture dell’Ateneo, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. L’attivazione di tirocini avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Oneri

1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri- in compartecipazione tendenzialmente paritaria- saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le parti, previa delibera dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Le parti redigono, annualmente in forma congiunta una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché una rendicontazione dei costi derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.

Art. 7 - Tavolo tecnico operativo

1. Per l'attuazione concreta delle attività di cui all'art. 3, le parti, nei singoli Accordi attuativi, istituiscono un Tavolo tecnico operativo, cui è demandata la parte organizzativa dell'iniziativa progettuale definita, composto da membri delle parti contraenti, nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. o con raccomandata A.R.. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 10 - Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 11 - Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 6 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore

(Prof. Paolo Comanducci)

INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

Direttore regionale della Liguria

(Dott.ssa Carmela Sidoti)